



# STATUTO

Statuto vigente in forza  
delle delibere dell'assemblea  
del 23 luglio 2015 e dell'esecuzione  
dell'aumento di capitale  
ivi deliberato.



## DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

### Art. 1

È costituita una Società per azioni denominata “SIA S.p.A.”

### Art. 2

La Società ha sede in Milano. L'organo amministrativo può liberamente fissare la sede sociale nell'ambito di tale comune.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, rappresentanze ed agenzie, sia in Italia, che all'estero. Il domicilio, numero di telefax o indirizzo di posta elettronica dei Soci ai quali sono validamente effettuate comunicazioni o avvisi previsti dalla Società sono quelli risultanti dal libro Soci.

### Art. 3

La Società, in Italia ed all'estero, studia, progetta, realizza, sviluppa e gestisce:

- infrastrutture telematiche, sistemi informativi, strutture, supporti e banche di dati di interesse comune, sia all'interno dei sistemi creditizi e finanziari che all'esterno di essi;
- strumenti informatici e telematici per il funzionamento dei mercati di attività finanziarie. Fornisce inoltre, direttamente od indirettamente, servizi tecnologici a supporto delle attività degli operatori;
- sistemi e servizi elettronici di pagamento, anche a supporto dell'assolvimento di funzioni e servizi di carattere istituzionale.

Essa potrà prestare, anche a favore di singole banche ed anche a favore di terzi, i servizi sviluppati in connessione all'oggetto delle proprie attività.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie - comunque non nei confronti del pubblico e nel rispetto di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo - che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

A titolo esemplificativo s'intendono comprese tra tali operazioni (che avranno comunque natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dello scopo sociale)

le seguenti:

- acquistare ed alienare, conferire o ricevere in conferimento aziende o rami di esse, anche in settori diversi dal proprio;
- ottenere marchi e brevetti nonché licenze per l'utilizzazione degli stessi;
- effettuare, esclusivamente nei confronti di Società controllate, collegate, consorziate o con interessi connessi alle proprie operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, servizi di intermediazione in cambi, d'incasso, di pagamento e trasferimento di fondi, coordinamento amministrativo tecnico-gestionale, finanziario e delle risorse;
- assumere partecipazioni, anche di maggioranza, in altre Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al fine di stabile investimento;
- assumere mutui e finanziamenti da banche o istituti di credito, da garantirsi anche in via reale con i beni di proprietà sociale;
- prestare garanzie reali e personali a favore di terzi.

Sono esclusi dall'oggetto, in quanto estranei alle finalità della Società, la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio in qualsiasi forma, le concessione di finanziamenti o di crediti di qualunque natura a soggetti diversi da quelli sopra indicati, l'erogazione del credito al consumo, il collocamento di azioni, quote o partecipazioni in altre Società ovvero l'acquisto delle stesse al solo fine del loro collocamento, l'esercizio di attività finanziarie in via professionale e nei confronti del pubblico, l'esercizio di locazione finanziaria.

#### **Art. 4**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Tale durata potrà essere prorogata.

La Società potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci.

## **CAPITALE SOCIALE**

#### **Art. 5**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 22.274.619,51 (ventiduemilioniduecentosettantaquattromilaseicentodiciannove virgola cinquantuno) ripartito in 171.343.227 (centosettantunomilionitrecentoquarantatremiladuecentoventisettemila) azioni del valore nominale di euro 0,13 (zero virgola tredici) ciascuna, tutte dematerializzate.

Le azioni sono indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, ovvero ridotto, secondo quanto disposto dalla legge.

L'Assemblea Straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 2443 cod. civ..

## **Art. 6**

**6.1** Le azioni interamente liberate possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, qualora a ciò non ostino divieti di legge.

**6.2** Le azioni emesse in conseguenza dell'esecuzione dell'aumento di capitale riservato ai Dirigenti approvato dall'Assemblea dei Soci della Società in data 23 luglio 2015 (l' "Aumento di Capitale Riservato") si qualificano come azioni di categoria speciale, conferiscono i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:

- (a)** non potranno essere Trasferite sino alla data del 15 settembre 2018 (il "Periodo di Blocco");
- (b)** non attribuiscono il diritto di voto nelle deliberazioni assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
- (c)** conferiscono il diritto agli utili secondo quanto specificato nell'art. 34 del presente statuto.

**6.3** Le suddette azioni emesse in conseguenza dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato saranno automaticamente convertite, in tutto o in parte - nel rapporto di 1 (una) azione ordinaria per ciascuna azione di categoria speciale posseduta - in azioni ordinarie con diritto di voto e prive di vincoli statutari di Trasferimento qualora si verifichi un'offerta pubblica iniziale finalizzata all'ammissione alla quotazione della Società su un mercato regolamentato, fermi restando i vincoli di intrasferibilità negozialmente pattuiti. Per "Trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito (inter vivos), in forza del quale in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti o venga limitata la titolarità delle azioni ovvero siano costituiti, ceduti o garantiti a terzi diritti o poteri di qualsivoglia natura, compresi diritti di opzione, in relazione alle azioni, ivi comprese, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione in blocco, forzata o coattiva, la cessione o il conferimento

di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.

Per "Cambio di Controllo" si intende l'alienazione, direttamente o indirettamente, ad uno o più terzo(i) acquirente(i) (per tali intendendosi un soggetto o più soggetti diverso/i dai Soci della Società o da qualunque loro affiliato) (il/i "Terzo(i) Acquirente(i)"), per effetto di compravendita di azioni ovvero per effetto di uno scambio di un bene contro un altro bene (se del caso ad effetto di operazioni di fusione o di conferimento di partecipazioni in società), che si realizzi in una o più tranches e/o mediante una o più delle citate operazioni e/o in tempi successivi: (a) del controllo della Società, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 e secondo comma, cod. civ.; ovvero (b) di una partecipazione nel capitale sociale di quest'ultima, tale per cui ciascuno dei tre principali Soci della Società che alla data di entrata in efficacia del presente Statuto, detengono, a seconda dei casi, singolarmente e/o complessivamente, almeno il 50,01% del capitale sociale (i "Soci Principali Originari") - e come tali titolari di azioni di categoria speciale denominata "azioni ordinarie dei Soci Principali Originari" - , riducano singolarmente e/o complessivamente la loro partecipazione nella Società ad una quota inferiore al 50,01% del relativo capitale sociale.

## **Art. 7**

**7.1** Diritto di Co-Vendita. Qualora uno o più dei Soci Principali Originari (ai fini del presente paragrafo, il "Socio Alienante"), intendano effettuare un'alienazione - a seguito di una compravendita di azioni ovvero mediante scambio di un bene contro un altro bene (se del caso ad effetto di operazioni di fusione o di conferimento di partecipazioni in società) (l'"Alienazione") al(i) Terzo(i) Acquirente(i) - di tutte o parte delle proprie azioni (le "Azioni Alienande"), tale per cui si verifichi un Cambio di Controllo ai sensi dell'art. 6, ciascun Socio possessore di azioni emesse in conseguenza dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato (il "Socio Dirigente") avrà il diritto di vendere, ed il Socio Alienante farà sì che al(i) Terzo(i) Acquirente(i) venga(n)o trasferite, tutte, nessuna esclusa, le azioni detenute dal Socio Dirigente, ai medesimi termini e condizioni a cui verrà perfezionata l'Alienazione delle Azioni Alienande al(i) Terzo(i) Acquirente(i) (unitamente alle Azioni Alienande, le "Azioni Oggetto di Co-Vendita") (il "Diritto di Co-Vendita").

**7.2** Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Co-Vendita, il Socio Alienante che intenda procedere alla Alienazione, dovrà darne immediata comunicazione ai Soci Dirigenti

ed alla Società entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'offerta del(i) Terzo(i) Acquirente(i), indicando:

- (a)** il numero delle Azioni Alienande che il Socio Alienante intende alienare;
- (b)** il corrispettivo per singola azione della Società offerto dal(i) Terzo(i) Acquirente(i) e le condizioni di pagamento;
- (c)** le generalità del(i) Terzo(i) Acquirente(i) nei confronti del(i) quale(i) dovrebbe avvenire l'Alienazione e
- (d)** gli ulteriori termini e condizioni della prospettata Alienazione (la "Comunicazione di Alienazione").

**7.3** Il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato da ciascuno dei Soci Dirigenti mediante comunicazione scritta (raccomandata a.r.) inviata al Socio Alienante entro un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Alienazione, a pena di decadenza. Tale comunicazione dovrà contenere la manifestazione irrevocabile della volontà di cedere la totalità delle azioni detenute dal Socio Dirigente al(i) Terzo(i) Acquirente(i), ai termini ed alle condizioni indicati nella Comunicazione di Alienazione.

**7.4** L'Alienazione delle Azioni Oggetto di Co-Vendita al(i) Terzo(i) Acquirente(i) ai termini ed alle condizioni indicati nella Comunicazione di Alienazione dovrà avvenire simultaneamente e congiuntamente il giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella Comunicazione di Alienazione medesima.

**7.5** A pena di decadenza, i Soci Dirigenti che intendono esercitare il Diritto di Co-Vendita saranno tenuti a sottoscrivere, nelle forme di legge, i documenti necessari ed opportuni al fine di alienare al(i) Terzo(i) Acquirente(i) indicato(i) nella Comunicazione di Alienazione, la piena, esclusiva e libera proprietà della totalità azioni dai medesimi detenute, alle condizioni, nei termini e con le modalità risultanti dalla Comunicazione di Alienazione.

**7.6** Obbligo di Co-Vendita. Qualora non venga esercitato da parte di uno o più Soci Dirigenti il Diritto di Co-Vendita, il Socio Alienante che intenda procedere alla Alienazione delle Azioni Alienande, tale per cui si verifichi un Cambio di Controllo ai sensi dell'art. 6, avrà il diritto, ma non l'obbligo, di richiedere che tutti, nessuno escluso, i Soci Dirigenti procedano alla Alienazione - e pertanto i Soci Dirigenti avranno l'obbligo di procedere - al(i) Terzo(i) Acquirente(i) di tutte, e non meno di tutte, le azioni da questi detenute, ai termini ed alle condizioni indicate nella Comunicazione di Alienazione, e comunque nel rispetto del principio di equa valorizzazione delle Azioni Alienande.

Qualora durante il Periodo di Blocco si verifichi un Cambio di Controllo, ma non si verifichi - per effetto dell'esercizio del Diritto di Co-Vendita o dell'esercizio dell'Obbligo di Co-Vendita - l'Alienazione delle azioni emesse in conseguenza dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato, le suddette azioni saranno liberamente Trasferibili.

#### **Art. 8**

I versamenti relativi alle azioni ed ancora dovuti saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che riterrà convenienti. A carico del Socio in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale annuo, fermo il disposto dell'articolo 2344 cod. civ. in quanto applicabile.

#### **Art. 9**

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche per via di assegnazione a singoli Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società avesse partecipazioni.

La Società ha facoltà di ricevere finanziamenti da parte dei Soci, anche infruttiferi, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, nonché strumenti finanziari partecipativi, nei modi e nei limiti consentiti dal codice civile e dalle leggi speciali.

## **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 10**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Essa è ordinaria o straordinaria in conformità agli artt. 2364 e 2365 cod. civ. e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

#### **Art. 11**

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero, ricorrendone le condizioni di legge, mediante avviso tramite lettera



raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi, al domicilio risultante dal libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

#### **Art. 12**

Ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 2372 cod. civ..

#### **Art. 13**

Ogni azione diversa dalle azioni emesse in conseguenza dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato dà diritto ad un voto.

#### **Art. 14**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea provvederà inoltre a nominare un segretario, anche non Socio.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea. Accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

#### **Art. 15**

L'Assemblea delibera con le modalità previste dagli artt. 2368 e 2369 cod. civ. fatto salvo quanto di seguito previsto.

Per le modifiche statutarie, la liquidazione anticipata e la proroga della Società è sempre necessaria la maggioranza di 2/3 del capitale sociale. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.

#### **Art. 16**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio e devono essere trascritte nel libro previsto al n. 3 dell'art. 2421 cod. civ. anche se redatte per atto pubblico.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio scelto dal Presidente.

#### **Art. 17**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa sarà inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

#### **Art. 18**

L'Assemblea si potrà svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 19**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea, che durano in carica per il tempo di volta in volta stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, ma non per più di tre esercizi, fermo il disposto dell'art. 2383 cod. civ. e sono rieleggibili.

Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 11 (undici) per ciascuna lista ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui sia stata presentata ovvero ammessa alla votazione una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti gli Amministratori da eleggere.

Nel caso in cui siano state presentate ovvero ammesse alla votazione due o più liste:

- a)** dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due);
- b)** dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza") - a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - saranno tratti i restanti 2 (due) Amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono nominati tra i Consiglieri tratti dalla lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, nel corso del mandato, uno o più Amministratori cessino dalla carica per qualsivoglia ragione o causa:

- (a)** il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione cooptando, secondo l'ordine progressivo, candidati non eletti tratti dalla lista di provenienza dell'Amministratore cessato, decaduto o revocato ovvero, in caso di mancanza di tali candidati nella

- lista o di loro indisponibilità, cooptando altro candidato indicato dai Consiglieri - ivi compreso, ove possibile, quello cessato, revocato o decaduto - a suo tempo tratti dalla medesima lista di provenienza dell'Amministratore cessato, decaduto o revocato; e
- (b)** la prima Assemblea successiva procederà all'integrazione del Consiglio di Amministrazione soltanto previa presentazione di una candidatura da parte dei Soci che avevano presentato la lista di provenienza dell'Amministratore cessato, decaduto o revocato.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli Amministratori con il metodo del voto di lista o alla loro sostituzione secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venisse a mancare almeno la metà dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Dal momento in cui si è verificata una causa di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione fino alla sua ricostituzione, i Consiglieri rimasti in carica svolgeranno unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per il proprio ufficio, nonché il compenso degli Amministratori fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389 cod. civ.. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

## **Art. 20**

Nella sua prima seduta, convocata dall'Amministratore più anziano di età, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina tra propri componenti il Presidente, eventualmente uno o più Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato, nonché il Segretario; quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Il Presidente ed il/i Vice Presidente/i rimangono in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Il compenso degli Amministratori investiti delle cariche di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato, se nominati - ove non stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art.19 - viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

## **Art. 21**

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 28, in via ordinaria con periodicità almeno trimestrale ove sia stato istituito il Comitato Esecutivo ovvero, di regola, mensile ove quest'ultimo non sia stato istituito e in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta motivata scritta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato agli indirizzi comunicati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione mediante lettera raccomandata o altro mezzo tecnologico, che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione. In caso di urgenza l'avviso dovrà essere inviato con mezzi analoghi almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

Della convocazione deve essere data notizia al Collegio Sindacale negli stessi termini e modi. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione.

La riunione dal Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente e il Segretario.

## **Art. 22**

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza effettiva ovvero a mezzo di sistemi di telecomunicazione della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo caso di nomina o revoca del Presidente, del/i Vice Presidente/i del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale: in cui è necessaria la maggioranza degli Amministratori in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

### **Art. 23**

Le deliberazioni del Consiglio devono essere fatte risultare da verbali firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

### **Art. 24**

All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 cod. civ., l'organo amministrativo è competente a deliberare, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505bis, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter cod. civ. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento obbligatorio dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale. In tali casi, il verbale del Consiglio è redatto da un notaio, che ne cura il deposito e l'iscrizione ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare direttori, anche generali, determinandone i poteri nonché gli emolumenti, nonché procuratori per singoli atti o categorie di atti, attribuendo loro anche la rappresentanza in giudizio dell'azienda e la rappresentanza legale per tali atti.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, ove nominato, potranno assistere dirigenti o consulenti della Società e anche soggetti estranei ad essa, designati ed invitati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a singoli argomenti all'ordine del giorno, i quali potranno essere consultati dai Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni, congiuntamente o disgiuntamente a norma dell'art. 2381 cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Fermo quanto previsto dall'art. 25, gli organi delegati riferiscono almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

## **IL COMITATO ESECUTIVO**

### **Art. 25**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, composto da alcuni suoi componenti, stabilendone il numero e delegando allo stesso proprie attribuzioni nei limiti di quanto previsto dall'art. 2381 cod. civ.

Il Presidente, il/i Vice Presidente/i e l'Amministratore Delegato sono membri di diritto del Comitato Esecutivo con le stesse cariche.

### **Art. 26**

Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi altro lo sostituisce ai sensi dell'art. 28.

Il Segretario può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti in caso di parità; prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato Esecutivo può, se e per quanto previsto dalla delega e fermo il disposto dell'art. 2381 cod. civ., deliberare in via d'urgenza su atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo in quest'ultimo caso l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella prima riunione.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola con periodicità mensile: è ammessa la partecipazione con mezzi di comunicazione a distanza nell'osservanza dei principi stabiliti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 27**

Al Presidente ed al/i Vice Presidente/i spetta la legale rappresentanza della Società con firma libera. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, se nominato, il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano

fornite a tutti i componenti; sovrintende a che l'attività sociale si svolga nel rispetto delle norme di legge e di statuto ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio; adotta nei casi di assoluta urgenza - sentiti il/i Vice Presidente/i e l'Amministratore Delegato - provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, riferendone a tali organi nella prima riunione.

#### **Art. 28**

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano, che ne assume le funzioni ed i poteri; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo viene sostituito nell'ordine dall'Amministratore Delegato o dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. Di fronte ai Soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

## **L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

#### **Art. 29**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, attribuendogli specifiche deleghe e funzioni, conferendo ad esso, nei limiti di legge, tutti i poteri opportuni per la gestione degli affari sociali. L'Amministratore Delegato è investito con firma libera della rappresentanza legale della Società.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **Art. 30**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, che viene investito delle attribuzioni e dei poteri conferitigli dal Consiglio, che esercita con le modalità, anche di firma, stabilite dal Consiglio stesso.

Assiste all'Assemblea dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito, con facoltà di fare osservazioni e proposte.



## **IL COLLEGIO SINDACALE**

### **Art. 31**

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i Sindaci sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci determinerà il loro compenso.

Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 21.

## **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Art. 32**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'incarico della revisione legale dei conti, affidato ad un Revisore o ad una Società di Revisione, è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, la quale determinerà anche il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

## **BILANCIO ANNUALE**

### **Art. 33**

L'esercizio sociale comincia con il 1 (primo) gennaio e finisce col 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme di legge il Consiglio provvede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci convocata nei termini previsti.

Il bilancio, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, resterà depositato in copia nella sede della Società durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato; l'uno e le altre potranno essere esaminati da chiunque provi la qualità di Socio.

## UTILI

### Art. 34

L'Assemblea dei Soci delibera in merito al riparto dell'utile netto dell'esercizio, previa deduzione della somma di cui all'art. 2430 cod. civ. per il fondo di riserva legale, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure disponga di rinviarlo in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2433 bis cod. civ. è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

### Art. 35

È espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società,
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Art. 36

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e liquidandone i compensi.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 37

Ove la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio secondo quanto previsto dall'art. 2325 bis cod. civ., tutte le controversie compromettibili in arbitrato che abbiano ad oggetto diritti indisponibili che dovessero insorgere: a) tra la Società ed i singoli Soci,

ovvero b) tra i Soci medesimi, ovvero c) tra la Società e Amministratori, liquidatori e Sindaci, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente della Camerale Arbitrale di Milano, il quale stabilirà altresì quale degli arbitri nominati debba svolgere le funzioni di Presidente.

Gli arbitri decideranno in via irrituale, secondo diritto ed a maggioranza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione dell'incarico. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà Milano.

#### **Art. 38**

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni delle leggi vigenti.

### **Dichiarazione di vigenza**

Il presente statuto è quello attualmente vigente in forza delle delibere dell'assemblea del 23 luglio 2015 e dell'esecuzione dell'aumento di capitale ivi deliberato.

In fede.

*Massimo Arrighetti*



Via Francesco Gonin 36 - 20147 Milano  
+39 02 60841 - +39 6084 3920  
info@sia.eu - www.sia.eu